

REGOLAMENTO
DIVIETODI FUMARE

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Ambito di applicazione del divieto di fumare
- Art. 3. Divieto di fumare
- Art. 4. Locali nei quali è consentito fumare
- Art. 5. Cartelli "Divieto di fumo"
- Art. 6. Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare
- Art. 7. Doveri dei soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare e degli incaricati
- Art. 8. Contestazione/verbalizzazione delle infrazioni e sanzioni
- Art. 9. Norma di chiusura

RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 2087 del Codice Civile.
- art. 9 della Legge 20/05/1970, n. 300.
- Legge. 11/11/1975, n. 584, integrata dalla D.P.C.M. del 14/12/1995.
- Legge 24/11/1981, n. 689.
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001
- Circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004.
- Legge 16/01/2003, n. 3.
- Accordo Stato-Regioni del 24/07/2003.
- DPCM 23/12/2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21/10/2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori".
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della Legge 16/01/2003, n. 3.
- D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- D.Lgs n. 6 del 12/01/2016.
- Codice etico e di comportamento aziendale.

ALLEGATI

- 1) *CARTELLO VIETATO FUMARE*
- 2) *MODULO VERBALE PER APPLICAZIONE SANZIONI*

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare, anche mediante sigarette elettroniche, all'interno dei locali di proprietà dell'ASL di Pescara, o comunque utilizzati dalla medesima per le proprie finalità istituzionali, nonché sui mezzi di trasporto aziendali. Esso tiene conto della normativa nazionale in materia di divieto di fumo, con il fine di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda, nonché dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie.

Art. 2 Ambito di applicazione del divieto di fumare

Il presente Regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'ASL di Pescara, quali, a mero titolo esemplificativo:

- 1) dipendenti aziendali;
- 2) soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l'Azienda (collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, specializzandi, tirocinanti e figure similari);
- 3) pazienti;
- 4) visitatori.

Art. 3. Divieto di fumare

È fatto divieto di fumare:

- in tutti i locali nei quali l'Azienda eroga le proprie prestazioni di natura sanitaria, socio-sanitaria, tecnica ed amministrativa, siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo (comodato, locazione, etc.);
- a bordo di tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda (ambulanze, macchine di servizio, ecc.) o comunque utilizzati per conto dell'Azienda;
- presso tutte le aree aperte, di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, compresi: strade e cortili interni, giardini, balconi, terrazzi e scale antincendio (art 24, comma 1, D. Lgs.n. 6 del 12/01/2016).

Art. 4. Locali nei quali è consentito fumare

Per effetto del divieto di fumo, all'interno dell'Azienda non sono previsti spazi riservati ai fumatori eccetto, per ragioni terapeutico-relazionali, nei locali a norma posti

all'interno di strutture dedicate a scopo terapeutico appositamente individuate con atto formale dalla ASL.

Gli spazi esenti dal divieto, come sopra individuati, devono essere attrezzati secondo quanto previsto in materia dalla normativa sul divieto di fumo (DPCM 23/12/2003 -- Legge n. 3/2013) e sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

I suddetti locali dovranno altresì essere contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione contenente la scritta "AREA PER FUMATORI" integrati da ulteriori cartelli portanti la dizione "VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE" che si accendano automaticamente in caso di mancato o irregolare funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare.

Al di fuori dei locali individuati il divieto di fumare è assoluto.

Art. 5. Cartelli "Divieto di fumo"

Nei locali nei quali è fatto divieto di fumare sono apposti, a cura dei Responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento, appositi ed adeguati cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE".

I cartelli sono predisposti in forma e veste unica per l'intero ambito territoriale dell'Azienda nel rispetto del modello predisposto dalla Direzione Aziendale ed allegato al presente Regolamento.

Il cartello riporta l'indicazione:

- delle prescrizioni di legge;
- delle sanzioni applicabili ai contravventori;
- del nominativo dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione.

Al datore di lavoro che non segnali con appositi cartelli il divieto di fumo si applicano gli artt. 163 e 237 del D.Lgs. 81/08.

Art. 6. Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa

in materia di divieto di fumare

Sono soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare i Dirigenti preposti ad una struttura organizzativa complessa ed i Dirigenti preposti ad una Unità operativa semplice dipartimentale, che si coordinano, nell'ambito di ciascun presidio su cui insiste l'attività della propria Unità Operativa, al fine di

individuare adeguatamente una rete di soggetti incaricati della sorveglianza in tutti i locali, compresi gli spazi comuni.

I Responsabili sono individuati dal Direttore Generale con apposito provvedimento. Possono essere individuati più Responsabili per gli stessi locali.

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, i Responsabili, ferma restando la propria concorrente competenza, possono, con disposizione di servizio interna, individuare tra il personale dipendente in servizio presso la propria struttura, preferibilmente di qualifica non inferiore alla "D", i soggetti ai quali affidare la funzione di Incaricati della vigilanza sul rispetto del divieto di fumare.

L'attribuzione della funzione a soggetti incaricati deve essere portata a conoscenza, mediante indicazione nei cartelli di cui all'art. 5.

Il soggetto Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare:

- redige e comunica al dipendente il formale conferimento dell'incarico, indicando i locali nei quali è chiamato a svolgere tale attività;
- acquisisce l'accettazione formale dell'incarico da parte del soggetto interessato;
- trasmette copia di detta accettazione al Direttore del Dipartimento e all'UPPSI.

I Responsabili sono tenuti a controllare l'operato degli Incaricati in relazione all'accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo mediante apposita reportistica. Qualora i soggetti Responsabili non provvedano a nominare Incaricati per la vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, essi stessi sono da ritenersi addetti alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito, ed il loro nominativo dovrà essere, a loro cura, riportato sui cartelli.

L'Azienda ha la facoltà, nei limiti stabiliti dalla legge, di provvedere alla nomina formale di soggetti terzi cui affidare le funzioni di osservanza del divieto e di accertamento e contestazione delle infrazioni (personale incaricato accertatore esterno, quali le Guardie Giurate ed il Servizio di Vigilanza).

Nel caso in cui i soggetti incaricati siano terzi, gli stessi sono tenuti, sulla base di specifici accordi, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- b) verificare la presenza della cartellonistica in tutti gli ambienti previsti dal Regolamento aziendale;

- c) verificare la correttezza delle indicazioni riportate nella cartellonistica e controllarne l'integrità, richiedendone ove necessario la sostituzione;
- d) accertare le infrazioni con le stesse modalità previste per gli incaricati interni;
- e) segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo.

Art. 7. Doveri dei soggetti Responsabili dell'applicazione

della normativa in materia di divieto di fumare e degli incaricati

I Responsabili sono tenuti a:

- a) verificare affinché nei locali di competenza siano affissi, nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, i Cartelli completi dei nominativi, e modificare tali Cartelli ove mutino le prescrizioni di legge, le sanzioni applicabili o l'individuazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione;
- b) verificare che i cartelli non vengano rimossi;
- c) costituire e tenere aggiornato un elenco dei soggetti Incaricati;
- d) vigilare sull'osservanza del divieto *cli* fumare e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
- e) accertare e contestare la violazione;
- f) effettuare periodicamente monitoraggio e rilevazioni di non conformità, segnalandole ai Responsabili Amministrativi;
- g) verificare la presenza della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercitano la loro funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate e l'integrità, richiedendone ove necessario la sostituzione;
- h) segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo;
- i) rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto, informandone i rispettivi responsabili.

Ai Responsabili compete inoltre, lo svolgimento delle seguenti funzioni di carattere educativo-relazionale:

- a. sensibilizzare colleghi, pazienti e visitatori su iniziative di disassuefazione da fumo mediante l'orientamento volontario attraverso i Centri Anti Fumo presenti sia sul territorio regionale sia sul territorio nazionale;

- b. sottolineare i rischi e le conseguenze del fumo passivo, compreso quello del fumo che impregna le divise e i camici degli operatori;
- c. promuovere stili di vita sani tra i colleghi, i pazienti, visitatori divulgando il presente Regolamento aziendale.

Il personale addetto alla vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni all'atto dell'assunzione dell'incarico verrà munito di apposito tesserino di riconoscimento e sarà coinvolto in iniziative aziendali di aggiornamento sulla materia.

Il suddetto personale incaricato di assicurare il divieto di fumare, che non ne cura l'osservanza o che non vigila sulla funzionalità ed efficienza degli impianti installati negli spazi esenti dal divieto di cui al precedente art. 2, ai sensi del precedente art. 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle disposizioni di Legge in materia ed in particolare degli artt. 18 (c. 1), 19 (c.1), 64 (c.1), 163, 223 c.1), 235, 236 e 237 del D.Lgs. 81/08.

Art. 8 Contestazione/verbalizzazione delle infrazioni e sanzioni

Agli Agenti Accertatori spetta l'accertamento e contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione della sanzione amministrativa, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale. Se la contestazione viene fatta ad un lavoratore allo stesso potrà essere contestato l'art. 20 (c. 2) del D. Lgs 81/08.

La violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 11/11/1975, n. 584, è sanzionabile amministrativamente ai sensi dell'art. 7 della legge stessa.

Per ciascuna infrazione al divieto di fumare deve essere redatto un verbale di accertamento di illecito amministrativo, in triplice copia, conforme al Modello allegato al presente Regolamento, una delle quali viene consegnata all'interessato.

Il trasgressore identificato nel verbale potrà pagare alla ASL di Pescara, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, entro 60gg. dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, con effetto liberatorio ed in misura ridotta, la somma di EURO 55,00 pari al doppio del minimo della sanzione prevista (da EURO 27,50 a EURO 275,00).

La sanzione è invece raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini sino ai 12 anni d'età.

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo c/c postale n. 16636656 intestato alla ASL di Pescara –Servizio Tesoreria-Via R. Paolini, 45-Pescara- utilizzando la causale “violazione art. 1 della Legge 584/75”.

Trascorsi infruttuosamente il suddetto termine sarà presentato rapporto al Sindaco del Comune del luogo in cui è stata accertata l'infrazione per gli adempimenti di cui alla Circolare Ministeriale n. 4 del 28/03/2001.

Contro la contestazione è possibile fare ricorso entro 30 gg. dalla notifica al Sindaco del Comune del luogo ove è stata accertata l'infrazione ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 e s.m.i..

In caso di variazioni di Legge che comportino modifica dell'importo della sanzione e/o delle procedure riportate nel presente articolo regolamentare l'articolo stesso è da considerare variato in senso applicativo della norma.

Art. 9 Norma di chiusura

All'esito di monitoraggi periodici sulla sua corretta applicazione, il presente Regolamento può eventualmente essere aggiornato per assicurarne l'applicazione completa, corretta e conforme alla normativa.

L'UPPSI è incaricato dell'attivazione delle procedure di formazione/informazione di tutto il personale della ASL.



VIETATO FUMARE

**Legge 16 gennaio 2003, n° 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori",
D.P.C.M. 23/12/03 – L. 11/11/75, n° 584, art. 1 – D.P.C.M. 14/12/95**

**I trasgressori sono soggetti al pagamento
di una sanzione amministrativa
da € 27,50 a € 275,00**

**La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o
di lattanti o bambini fino a 12 anni**

Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

Sig. _____

**Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate,
Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria**



www.ausl.pe.it

VERBALE N°

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____

presso il locale destinato a _____

ubicato presso la struttura _____

il sottoscritto _____

nella sua veste di funzionario incaricato, con atto formale n. _____

della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e dell'accertamento e contestazione della violazione di detto divieto, così come previsto dalla Legge 11.11.1975, n. 584, integrata dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995,

CONTESTA

ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81, al Sig. _____

nato a _____ il _____ e

residente in _____ via _____ n. _____

identificato a mezzo di _____
la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionabile amministrativamente ai sensi dell'art. 7 della medesima, per aver disatteso il divieto di fumare indicato da apposito cartello segnaletico.

Per la violazione di cui trattasi il trasgressore sopra identificato potrà pagare, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, entro il termine di gg. 60 dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, con effetto liberatorio e in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione prevista (che va da € 27,50 a 275,00), la somma di € (Euro) 55,00 alla AUSL di Pescara, a mezzo versamento in c/c postale n. 16636656 intestato Azienda USL Pescara-Servizio Tesoreria-Via Paolini, 45 - Pescara, causale "violazione art. 1 L. 584/75.

La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini sino ai 12 anni d'età.

Trascorso infruttuosamente tale termine sarà presentato rapporto al Sindaco del Comune del luogo in cui è stata accertata l'infrazione per gli adempimenti di cui alla circolare Min. Salute 28/03/01 n. 4. Si può fare ricorso in merito alla violazione contestata entro 30 giorni dalla notifica, al Sindaco del Comune del luogo ove è stata accertata l'infrazione ai sensi dell'art. 18 Legge 689/81 e successive modifiche.

Il presente verbale viene stilato in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato. Letto, confermato e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE